

Documenti da produrre all'Ufficio Stranieri in caso di iscrizione con titolo di accesso straniero:

Dovrai effettuare l'upload nelle "Segreterie online" dei seguenti documenti, insieme ad una copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extra UE):

- Per l'iscrizione ad un corso di laurea /laurea magistrale a ciclo unico:
 1. titolo finale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
 2. eventuale certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica, se prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (per esempio: Selectividad in Spagna, Prova de Afericao o Prova General de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, Matura Shteterore in Albania, esame psicometrico in Israele);
 3. eventuale certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, qualora il titolo di studi secondari sia stato conseguito con meno di 12 anni di scolarità (per esempio: il certificato di studi secondari peruviani, conseguito dopo 11 anni di scolarità, deve essere corredato dal certificato attestante almeno 1 anno di università);
 4. eventuale traduzione dei documenti di cui al punto 1-2-3 in italiano o inglese, se emessi in una lingua diversa da italiano, inglese, francese o spagnolo;
 5. Dichiarazione di Valore in loco, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui gli studi sono stati effettuati. La Dichiarazione di Valore in loco può essere sostituita da attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC (In Italia, puoi consultare il sito del CIMEA).

I documenti dei punti 1-2-3-4 vanno caricati nelle "Segreterie online" tassativamente in fase di candidatura; il documento di cui al punto 5 può essere consegnato entro 45 giorni dall'immatricolazione, ove non prodotto in fase di candidatura. Solo la presentazione del documento di cui al punto 5 può consentire, ove possibile, la conversione del voto finale del titolo di studio secondario nel corrispondente voto del sistema di istruzione italiano, da parte dell'Ufficio Stranieri.

NB: gli studenti europei possono presentare l'autocertificazione, in lingua italiana o inglese, in sostituzione dei documenti richiesti al punto 1-2-3. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare, in lingua italiana o inglese, solamente stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

- Per l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico
 1. titolo accademico;
 2. certificato degli esami (transcript of records);
 3. ove possibile, descrizione dettagliata dei programmi di ogni disciplina (syllabus);
 4. eventuale traduzione dei documenti di cui al punto 1-2-3 in italiano o inglese, se emessi in una lingua diversa da italiano, inglese, francese o spagnolo;
 5. Dichiarazione di Valore in loco, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui gli studi sono stati effettuati. La Dichiarazione di Valere in loco può essere sostituita dal Diploma Supplement, se emessa dall'università che ha emesso il titolo finale o da attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC (In Italia, puoi consultare il sito del CIMEA).

I documenti dei punti 1-2-3-4 vanno prodotti tassativamente in fase di candidatura, effettuando l'upload direttamente nelle "Segreterie Online"; il documento di cui al punto 5 può essere consegnato entro 45 giorni dall'immatricolazione, ove non prodotto in fase di candidatura. Solo la presentazione del documento di cui al punto 5, può consentire, ove possibile, la conversione del voto finale del titolo accademico nel corrispondente voto del sistema di istruzione italiano, da parte dell'Ufficio Stranieri.

NB: gli studenti europei possono presentare l'autocertificazione, in lingua italiana o inglese, in sostituzione dei documenti richiesti al punto 1-2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare, in lingua italiana o inglese, solamente stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.